

Sul riparto di giurisdizione in ordine alla validità ed all'adempimento di convenzioni aventi ad oggetto misure di compensazione ambientali di carattere meramente patrimoniale per la realizzazione di un impianto eolico.

In ordine alla specifica materia in esame, la giurisprudenza, sia del Tribunale di Foggia che del Giudice Amministrativo, si è definitivamente consolidata nell'affermare **la giurisdizione esclusiva amministrativa ex art. 133, co. 1, lett. a) e o) c.p.a.**

Più precisamente, la Prima Sezione Civile del Tribunale di Foggia, già con **sentenza n. 342/2015** del Dott. Gentile aveva espresso il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo: *".. .. La Convenzione sottoscritta tra le parti è certamente riconducibile alla categoria degli accordi procedurali previsti dall'art. 11 della L. n. 241 del 1990, aventi la finalità di determinare, in accoglimento delle osservazioni presentate ai sensi dell'art. 10 del soggetto istante, il contenuto discrezionale del provvedimento amministrativo conclusivo della procedura o di sostituirsi allo stesso.*

Detti accordi costituiscono una modalità di esercizio del potere amministrativo attuata attraverso un modulo bilaterale e consensuale, pur rimanendo la potestà esercitata pubblica e, quindi, istituzionalmente funzionalizzata al perseguimento dell'interesse pubblico di cui è titolare l'amministrazione, soggetta alle regole generali dell'attività amministrativa.

Nella Convenzione, inoltre, è stata prevista una disciplina del contenuto del provvedimento amministrativo concessorio per la realizzazione dell'impianto eolico, così come obblighi a contenuto eterogeneo (quali l'impegno del Comune a non rilasciare ulteriori permessi di costruire nell'area di insediamento del campo eolico) e sono state regolamentate le modalità di esecuzione delle opere, così come dell'eventuale revoca della concessione dell'area.

Tanto premesso, ne consegue che la presente controversia, inerendo ai profili di conclusione ed esecuzione di un accordo integrativo di provvedimento amministrativo, rientra nell'orbita

della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 133, lett. a), n. 2 del D.lgs. n. 104/2010 ...”.

La suddetta decisione è stata pienamente confermata dalla Seconda Sezione Civile della **Corte di Appello di Bari**, con **sentenza n. 1738/2017**: “.. .. Correttamente la convenzione presupposto della ordinanza ingiunzione è stata ritenuta dal primo giudice annoverabile tra gli accordi di cui ad art. 11 l. 241/90, assoggettati alla giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dello stesso art. 11 co. 5 prima, e dall'art. 133 n. 2, lett. a) del d.lgs. 104/2010 dopo”.

In seguito, il Tribunale di Foggia ha ripetutamente ribadito il proprio difetto di giurisdizione nella materia *de qua*, con diverse sentenze proprio in ordine ad identiche fattispecie afferenti la validità giuridica delle convenzioni stipulate da società dell'eolico con la Amministrazioni comunali e, quindi, della spettanza o meno delle pretese creditorie avanzate dai Comuni in base alle medesime convenzioni:

1) Trib. Foggia, Sez. Seconda civile, n. 258/2020: “*La citata convenzione, che traeva certamente il suo presupposto nella realizzazione del parco eolico, costituiva innanzitutto un accordo integrativo di provvedimento amministrativo, nella misura in cui, con essa, il Comune convenuto non si limitava solo a riconoscere l'eventuale diritto di superficie necessario a localizzare gli aerogeneratori e i relativi impianti di servizio, ma assumeva (a prescindere da ogni loro vaglio nel merito) anche degli obblighi di fare, impegnandosi in particolare a non concedere ad altri operatori, diversi dalla società attrice, diritti analoghi a quelli concessi a quest'ultima in virtù della convenzione, a non porre in essere alcun atto che potesse interferire, impedire o, comunque, rendere più onerosa la realizzazione, l'esercizio e il mantenimento del parco eolico per tutta la durata della convenzione. A confermare la*

natura di accordo integrativo (sia pure successivo al rilascio dell’Autorizzazione Unica), vi è, del resto, anche l’espreso richiamo, contenuto nella convenzione sottoscritta, all’art. 12 co.6 Dlg.vo n. 387/2003 (ciò che comprova la sussunzione dell’accordo nell’alveo normativo sopraindicato che –si badi- non contiene alcuna limitazione della sua portata precettiva solo ai rapporti tra impresa e Regione competente al rilascio dell’A.U., ma estende la sua ratio anche agli accordi eventualmente stipulati tra impresa ed altri enti locali interessati dalla realizzazione di un impianto). Nella fattispecie in esame non possono essere eluse le norme imperative sopraindicate che, senza illogiche differenziazioni di sorta, vietano per qualunque ente pubblico (compresi i Comuni) l’imposizione di pesi economici aventi effetti disincentivanti sulla realizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile. Ma soprattutto vi è da rilevare che la citata convenzione, in quanto regolante la realizzazione del parco eolico, atteneva indubitabilmente alle “procedure e provvedimenti della P.A. concernenti la produzione di energia”, materia devoluta dall’art. 133, co. 1 lett. o) c.p.a. in via esclusiva alla giurisdizione del g.a. Nella fattispecie, la controversia, in quanto riguardante l’esercizio di un impianto di energia rinnovabile, rientra senz’altro nella suindicata ipotesi di giurisdizione esclusiva del g.a. ...”.

2) Tribunale di Foggia, Sezione Seconda civile, n. 2372/2019: “.. .. l’intera controversia è senz’altro devoluta al g.a, sia ex art. 11 l. 1990 n. 241 sia ex art. 133 co. 1 lett o D.lgvo 2010/n. 104 (cd. codice del processo amministrativo). Le citate convenzioni, che traevano certamente il loro presupposto nella realizzazione del parco eolico, costituivano innanzitutto un accordo integrativo di provvedimento amministrativo, nella misura in cui, con essa, il Comune convenuto non si limitava solo a riconoscere l’eventuale diritto di superficie necessario a localizzare gli aerogeneratori e i relativi impianti di servizio, ma assumeva (a

prescindere da ogni loro vaglio nel merito) anche degli obblighi di fare, per consentire la realizzazione dell'impianto.

Vi è da rilevare che le citate convenzioni, in quanto regolante la realizzazione del parco eolico, attenevano indubitalmente alle "procedure e provvedimenti della P.A. concernenti la produzione di energia" materia devoluta dall'art. 133 co. 1 lett. o, c.p.a. in via esclusiva alla giurisdizione del g.a. ...".

3) Tribunale di Foggia, 11 settembre 2019 n. n. 2013: *".. .. La cit. convenzione, che traeva certamente il suo presupposto nella realizzazione del parco eolico, costituiva innanzitutto un accordo integrativo di provvedimento amministrativo, nella misura in cui, con essa, il Comune convenuto non si limitava solo a riconoscere l'eventuale diritto di superficie necessario a localizzare gli aerogeneratori e i relativi impianti di servizio, ma assumeva (a prescindere da ogni loro vaglio nel merito) anche degli obblighi di fare, impegnandosi in particolare ad esercitare veri e propri poteri pubblici (oggetto di negoziazione) ai fini dell'eventuale esproprio delle aree necessarie, a concedere l'utilizzo di aree comunali per consentire l'accesso all'impianto, a non ostacolare la realizzazione dell'opera e ad interpellare preventivamente il suo gestore nel caso di presentazione di progetti analoghi da parte di altre società. A confermare la natura di accordo integrativo (sia pure successivo al rilascio dell'Autorizzazione Unica), vi è, del resto, anche l'espresso richiamo, contenuto nella "Premessa" della convenzione sottoscritta, all'art. 12 co.6 Dlg.vo n. 387/2003 e alle Linee Guida del 2010 (ciò che comprova la sussunzione dell'accordo nell'alveo normativo sopraindicato che –si badi- non contiene alcuna limitazione della sua portata precettiva solo ai rapporti tra impresa e Regione competente al rilascio dell'A.U., ma estende la sua ratio anche agli accordi eventualmente stipulati tra impresa ed altri enti locali interessati dalla*

realizzazione di un impianto). Nella fattispecie, non vale dunque ad affermare la diversa tesi della natura meramente privatistica dell'accordo la circostanza che l'AUA fosse stata, all'epoca della firma dell'accordo, già rilasciata alla società attrice, perché introdurre un simile discrimine meramente temporale (a prescindere dall'esame del reale contenuto dell'accordo) significherebbe legittimare l'elusione delle norme imperative sopraindicate che, senza illogiche differenziazioni di sorta, vietano per qualunque ente pubblico (compresi i Comuni) l'imposizione di pesi economici aventi effetti disincentivanti sulla realizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile. Ma soprattutto vi è da rilevare che la cit. convenzione, in quanto regolante la gestione e la dismissione del parco eolico, atteneva indubbiamente alle "procedure e provvedimenti della P.A. concernenti la produzione di energia", materia devoluta dall'art. 133, co. 1 lett. o) c.p.a. in via esclusiva alla giurisdizione del g.a. Nella fattispecie, la controversia, in quanto riguardante l'esercizio di un impianto di energia rinnovabile, rientra senz'altro nella suindicata ipotesi di giurisdizione esclusiva del g.a. ...".

4) Tribunale di Foggia n. 201/2021 e n. 900/2021 del Dott. Lacatena.

Sul punto, anche la **giurisprudenza amministrativa** ha accolto il detto indirizzo: **i)** T.A.R. Puglia Bari n. 737/2018; **ii)** T.A.R. Puglia Bari n. 830/2018; **iii)** Cons. Stato n. 678/2020; **iv)** e Cons. Stato n. 679/2020.

Invero, sempre in merito alla giurisdizione, si vedano Tar Puglia, sent. 854/2020 e Consiglio di Stato sent. 558/2021.

La sentenza del Tribunale di Foggia, sez. II civile, 16 marzo 2022, n. 765

“Va dichiarato il difetto di giurisdizione del G.O.

Appartengono alla giurisdizione esclusiva (art. 133, c. 1, lett. O) del D.lgs. 104/2010) “le controversie, incluse quelle risarcitorie, attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche e quelle relative a infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti”. Va altresì ritenuto che la convenzione, sulla base della quale è stato allegato il credito, trova il suo presupposto nella realizzazione del parco eolico, e costituiva un accordo integrativo di provvedimento amministrativo, che in quanto tale atteneva indubitabilmente alle “procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia”, ai sensi e agli effetti della norma attributiva della giurisdizione, come appena richiamata (e in senso conforme, anche ai fini di cui all’art. 118 disp. Att. C.p.c., Trib. Foggia, nr. 2013/2019, citata dalla parte opponente). Nell’ambito della giurisdizione amministrativa, peraltro, va ritenuta compresa anche la domanda di risarcimento del danno, spiegata dalla opponente.

Va in conclusine dichiarato il difetto di giurisdizione del GO, per appartenere la giurisdizione al GA, con revoca del decreto ingiuntivo opposto [...]”.

Foggia, 22 aprile 2022.